Sintesi parlamentare n. 10 della settimana dal 2 marzo al 5 marzo 2010

2 Marzo 2010
CAMERA DEI DEPUTATI

_____

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE

– **Decreto legge n. 1 del 1° gennaio 2010 recante "Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l`attivazione del Servizio europeo per l`azione esterna e per l`Amministrazione della Difesa"" (DDL 3097 B/C).**
L`Aula ha approvato, in terza lettura, il provvedimento in oggetto nel testo licenziato dalle Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa identico a quello trasmesso dal Senato.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le **Sintesi nn. 5/2010, 7/2010 e 9/2010.**
Il testo contiene norme finalizzate alla prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè alla proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di Polizia alle missioni internazionali per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010. Vengono previste, altresì, disposizioni sull`attivazione del servizio europeo per l`azione esterna e per l`Amministrazione della Difesa.
In particolare, per le iniziative di cooperazione in favore dell`Afganistan viene autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010, la spesa di 22.300.000 euro. Per iniziative di cooperazione in favore dell`Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia è autorizzata, altresì, per lo stesso periodo, la spesa di 22.700.000 euro.
Le autorizzazioni di spesa sono disposte ad integrazione degli stanziamenti di cui alla L.49/87 (sulla nuova disciplina della cooperazione dell`Italia con i Paesi in via di sviluppo), come determinati dalla Tabella C allegata alla L.191/2009 (legge finanziaria 2010).
Sul regime degli interventi viene disposto, tra l`altro, che per le finalità degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, il Ministero degli Affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato. Alle relative attività ed iniziative, per quanto non diversamente previsto, si applicano le norme di cui all`art. 57, commi 6 e 7 (sulla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).
Anche in relazione alle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, vengono disposte norme di contabilità speciale, ed, in particolare, viene prevista l`applicazione delle norme di cui all`art.5, commi 1 e 2 del DL 152/2009, convertito dalla L. 197/2009, relative, tra l`altro, alla possibilità, in casi di necessità e urgenza e per esigenze connesse alle missioni internazionali, di acquisire lavori in economia per l`esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative.
Nella settimana di riferimento il decreto legge, che scade l`8 marzo 2010, è stato approvato dalle Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

– **Decreto legge n. 1 del 1° gennaio 2010 recante "Disposizioni urgenti per la proroga degli**

interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l`attivazione del Servizio europeo per l`azione esterna e per l`Amministrazione della Difesa”” (DDL 3097-B/C).
Le Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa hanno approvato, in sede referente, in terza lettura, il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dal Senato.
Nella settimana di riferimento, il decreto legge, in scadenza l`8 marzo 2010, è stato approvato, in terza lettura, dall`Aula.
– Decreto legge n. 4 del 4 febbraio 2010 recante “Istituzione dell`Agenzia nazionale per l`amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”” (DDL 3175/C).
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, nel testo del Governo.
Il decreto istituisce un`apposita Agenzia nazionale per l`amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa e contabile, posta sotto la vigilanza del Ministro dell`Interno.
All`Agenzia viene attribuita la duplice qualità di amministratore giudiziario e di soggetto titolare della potestà di destinazione dei beni, al tal fine, nella fase del sequestro, il decreto-legge prevede la sostituzione dell`Agenzia nella gestione dei beni all`attuale amministratore giudiziario.
In particolare, il provvedimento assegna, in via generale, all`Agenzia il compito di provvedere all`amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e di destinarli alle primarie finalità istituzionali e sociali indicate dalla legge 575/1965 (“Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere””), e prevede, altresì, che la stessa possa adottare provvedimenti di vendita, distruzione o demolizione dell`immobile confiscato nei casi eccezionali previsti non solo dalle norme in materia di sicurezza, ma anche dalle norme in materia di tutela ambientale – oltre che nei casi in cui il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile.
Il testo contiene l`elenco dettagliato delle attribuzioni dell`Agenzia che con delibera del Consiglio Direttivo può: adottare gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei bei sequestrati e confiscati, programmare l`assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca, approvare piani generali di destinazione dei beni confiscati, verificare l`utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti pubblici conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione, revocare il provvedimento di assegnazione e di destinazione, nonchè richiedere la modifica della destinazione d`uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici in previsione della confisca.
Quanto ai poteri è espressamente previsto che l`Agenzia può stare in giudizio, contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi, previo nulla osta del giudice.
Apposite disposizioni riguardano gli organi dell`Agenzia e le relative attribuzioni, l`organizzazione e il funzionamento dell`Agenzia, la rappresentanza in giudizio e il foro esclusivo del tribunale amministrativo del Lazio per tutte le controversie relative alla destinazione dei beni.
Il decreto legge, che scade il 5 aprile 2010, passa ora all`esame dell`Aula.